

TRIBUNALE DI Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Maria LEONE, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art.429 cpc

nella causa promossa

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tartaglia e De Vizio, come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - contumace

RESISTENTI

Oggetto: benefici assistenziali vittime del dovere
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data [REDACTED] il ricorrente, erede di [REDACTED] equiparato a vittima del dovere, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a percepire i benefici derivanti dall'essere erede di vittima del dovere in proprio e non quale erede della propria madre, a sua volta erede del proprio padre. In particolare sosteneva di essere stato fiscalmente a carico del proprio padre al momento dell'insorgenza della patologia che ne ha poi cagionato il decesso ed anche al momento della morte del de cuius sicchè le prestazioni gli spettavano direttamente e non solo iure hereditatis.

Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In particolare va detto che le provvidenze richieste iure proprio dal ricorrente sono certamente dovute anche se lo stesso non era fiscalmente a carico del de cuius come sostenuto già autorevolmente in giurisprudenza.

In particolare l'art.2 comma 105 l.244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere e ai familiari superstiti delle stesse, con decorrenza dal [REDACTED] prestazioni di cui all'art.5 l.206 del 2004, ossia lo speciale assegno vitalizio di € 1033,00 di cui all'art.11 l.503 del 1992 nonché l'assegno vitalizio



non reversibile di € 258,23 di cui all'art.2 l.407 del 1998. Orbene l'assegno vitalizio di cui all'art.2 l.407 del 1998 è espressamente previsto per i figli superstiti maggiorenni ancorchè non conviventi con la vittima atteso che l'art.5 l.206 del 2004 era stato oggetto di modifica ad opera del dlgs 244 del 2007 in tal senso. Ovviamente se si tratta di figli maggiorenni non conviventi si può ritenere che si intendano figli non fiscalmente a carico del de cuius.

Quanto allo speciale assegno vitalizio di cui alla l.503 del 1992 va detto che fa riferimento ai superstiti delle vittime del dovere senza distinzione alcuna circa il fatto che si tratti di figli a carico o non a carico. Né si può, come vorrebbe il Ministero, limitare il diritto ai soli figli a carico al momento del decesso del de cuius atteso che non vi è alcun appiglio normativo in tal senso.

In definitiva il ricorso merita certamente accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa convenuto a pagare in favore del ricorrente *iure proprio* oltre che come erede della madre, [REDACTED], gli assegni vitalizi indicati in motivazione, nonché a ripetere la somma recuperata sull'importo della speciale elargizione liquidata allo stesso a seguito dell'annullamento del DD 180 del 2013.
2. Condanna altresì il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3000,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3. Nulla per le le spese nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

[REDACTED]

Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)

